

ALCUNE COSE CHE L'ISCRITTO DEVE SAPERE SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO DELL'ENPAF

- Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, occorre un'apposita domanda, **se non viene presentata la domanda, la quota contributiva è applicata in misura intera.**
- La domanda di riduzione deve essere presentata entro il **30 settembre** dell'anno per il quale si chiede la riduzione, ovvero entro il **31 dicembre** nel caso in cui l'evento che dà diritto alla riduzione si sia verificato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre. Il termine è perentorio ed il suo superamento comporta il mancato riconoscimento della riduzione.
- **Se il farmacista è neoiscritto, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione** il termine è perentorio e il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera per almeno un biennio (il primo anno di iscrizione e il successivo).
- Il farmacista neoiscritto riceve i bollettini bancari per la riscossione l'anno successivo a quello di iscrizione, quindi la contribuzione di cui viene richiesto il versamento riguarda due anni, il primo anno di iscrizione e il successivo, **indipendentemente dalla data di iscrizione.**
- I bollettini per la riscossione dei contributi vengono recapitati entro il primo trimestre dell'anno. **Il farmacista nuovo iscritto che non abbia ancora richiesto la riduzione, perché ha ancora tempo per farlo, riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera.**
Se nel diritto può ancora chiedere la riduzione nei termini indicati ed ottenere l'invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza.
- **Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno o per almeno la metà più uno dei giorni del primo anno di iscrizione o dell'anno in cui è intervenuta la cancellazione.**
- Molto spesso la riduzione viene concessa in riferimento a **contratti di lavoro a tempo determinato** con la conseguenza che se al termine del rapporto l'iscritto non ha inviato comunicazioni ulteriori **il rischio è che l'aliquota contributiva venga portata a quota intera**. Anche in questo caso, tuttavia, è possibile risolvere il problema producendo **documentazione che dimostri la continuità con la precedente posizione lavorativa** (ad es. la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, una proroga ulteriore a tempo determinato, lo stato di disoccupazione instauratosi con l'iscrizione al centro per l'impiego). Se vi è continuità **non occorre presentare una nuova domanda di riduzione ma è sufficiente produrre gli attestati che dimostrino la propria posizione.**
- **Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.**
- **Non si ha diritto alla riduzione**, tra le altre ipotesi, se l'attività professionale di farmacista viene svolta:
 1. in regime di lavoro autonomo, con o senza partita IVA;
 2. con contratto a progetto o in collaborazione coordinata e continuativa;
 3. con borsa di studio senza copertura previdenziale obbligatoria (prevista nel bando) ulteriore rispetto all'Enpaf.;
 4. come titolare, socio, associato agli utili di parafarmacia con vendita al pubblico di farmaci;
 5. a titolo gratuito.
- **La riduzione contributiva e il contributo di solidarietà attribuiti per lo stato di disoccupazione temporanea e involontaria non possono essere conservati per più di cinque anni complessivi in tutta la durata del rapporto assicurativo con l'ENPAF.**

**PER SAPERNE DI PIÙ SCARICA LA GUIDA DAL SITO DELL'ENPAF
[CLICCA QUI](#)**